

GRUPPO CONSIGLIARE MORCIANO FUTURA

Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione ad oggetto "Trasformazione del consorzio "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M." in "Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini - A.M. - s.r.l. consortile" e successiva aggregazione delle tre agenzie della mobilità romagnole attualmente esistenti in un'unica "Agenzia Mobilità Romagnola —A.M.R. -s.r.l. consortile.

In riferimento alla delibera in approvazione nella prossima seduta di consiglio comunale del 28/01/2015 richiamata in oggetto, codesto gruppo di maggioranza pur esprimendo il proprio apprezzamento per il percorso di riordino indicato nella stessa, perfettamente rispondente al quadro normativo di riferimento, non nasconde alcune preoccupazioni per quanto alla determinazione dei criteri di riparto delle eventuali perdite di esercizio di Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini — A.M. — s.r.l. consortile e di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini- P.M.R. — s.r.l, in cui la prima andrà a trasformarsi a seguito dell'eventuale ed auspicabile scissione delle funzioni di controllo del trasporto pubblico locale verso l'agenzia unica Agenzia Mobilità Romagnola —A.M.R. s.r.l.

Al riguardo si osserva infatti, che mentre l'allegato B - STATUTO DI "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI — A.M. S.R.L. CONSORTILE" art.9 commi 1 e 2 è stato redatto, in coerenza con il percorso intrapreso in questi anni da diversi comuni dell'entroterra, al fine di addivenire ad una ripartizione dei contributi consortili che pesi le specificità dei singoli territori, prevedendo nel dettaglio che: a) l'eventuale perdita generata dal funzionamento della società sia ripianata in ragione delle quote sociali possedute da ciascun ente socio; b) l'eventuale perdita generata dal costo di funzionamento del servizio di trasporto pubblico sia ripianata in maniera percentuale ai chilometri di percorsi dai mezzi di tpl sul territorio di ciascun ente socio, l'allegato E — STATUTO DI "PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE" all'art.9 comma 1 stabilisce invece, senza possibilità di addivenire a una diversa ripartizione tra i soci, che l'eventuale disavanzo di esercizio che dovesse venir evidenziato nel bilancio di previsione "sarà ripartito tra tutti i soci in proporzione alle rispettive quote percentuali di partecipazione al capitale sociale".

Posto quindi che a giudizio dello scrivente gruppo, tale criterio, se applicato senza correttivi di specie, potrebbe creare una forte disparità tra gli enti soci, con particolare riferimento ai diversi cespiti patrimoniali e ai servizi erogati o in via di erogazione nei territori di riferimento, anche considerato che i comuni della costa, e per loro A.M. è intestataria delle dotazioni che hanno ad oggetto l'attività di progettazione, realizzazione, detenzione, custodia e manutenzione del T.R.C., mentre i comuni non direttamente coinvolti in tale progetto sono interessati da dotazioni patrimoniali di valore decisamente più contenuto.

Tenuto conto, a titolo esemplificativo che A.M. s.r.l. consortile prima e P.M.R. s.r.l. poi potrebbero avvalersi di attività di studio, di ricerca, di consulenza, espropriativa, locativa strettamente imputabili alla realizzazione del T.R.C. e potrebbero ricorrere ad anticipazioni di cassa (con annessi oneri finanziari e spese bancarie) per fare fronte a spese per il T.R.C. che poi i comuni interessati potrebbero rimborsare con tempi differenti.

Considerato che nei prossimi anni il personale, che residuerà dall'operazione di scissione e non trasferito all'authority, si occuperà in maniera prevalente di progettazione e realizzazione del T.R.C.

Tutto ciò esposto, il summenzionato gruppo di maggioranza

chiede

all'Assemblea di soci di impegnarsi in maniera vincolante, prima della votazione per la trasformazione del consorzio Agenzia Mobilità in società s.r.l. consortile, a riconsiderare, al momento della trasformazione della stessa in Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini srl, i criteri di riparto delle eventuali perdite di servizio superando il criterio attualmente previsto nell'allegato E art.9 alla presente delibera.

Si propone pertanto di votare favorevolmente alla delibera richiamata in oggetto con l'approvazione preliminare del presente emendamento che dovrebbe modificare la delibera come segue:

A) Prima del dispositivo finale che recita "DELIBERA perle motivazioni in premessa " inserire:

RITENUTO tuttavia:

- che il criterio di riparto delle eventuali perdite di esercizio stabilito nell'allegato B - STATUTO DI AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M.. S.R.L. CONSORTILE" art.9 comma 1 e 2 è stato redatto al fine di addivenire ad una ripartizione dei contributi consortili che pesi le specificità dei servizi offerti nei singoli territori, mentre l'allegato E - STATUTO DI "PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE" art.9 comma 1, omette tale correttivo, stabilendo, senza prevedere la possibilità di addivenire a una diversa ripartizione tra i soci, che l'eventuale disavanzo di esercizio evidenziato nel bilancio di previsione "sarà ripartito tra tutti i soci in proporzione alle rispettive quote percentuali di partecipazione al capitale sociale";
- poiché tale criterio, se applicato senza correttivi, potrebbe creare una forte disparità tra gli enti soci, con particolare riferimento alle quote di ammortamento dei diversi cespiti patrimoniali e ai servizi erogati o in via di erogazione nei rispettivi territori, si ritiene di condizionare espressamente il voto favorevole in sede di assemblea dei soci di Agenzia Mobilità alla assunzione da parte della stessa dell'impegno formale a regolamentare i futuri criteri di riparto dei contributi consortili di cui all'art. 9, c. 1 per P.M.R. s.r.l., sulla base dei costi attribuibili ai servizi che siano effettivamente riconducibili al territorio comunale di riferimento.

B) modificare il punto due del dispositivo finale come segue ovvero inserendo l'ultimo periodo "precisando che il voto favorevole territorio comunale di riferimento":

2) di dare mandato al Sindaco (o suo delegato) di votare favorevolmente, nel rispetto delle "condizioni" previste nel progetto approvato al precedente punto 1 del presente atto ed in premessa riepilogate:

2.a) la trasformazione del consorzio "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini — A.M." in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" in seno all'assemblea del consorzio A.M. di prossima celebrazione;


2.b) la successiva aggregazione delle tre agenzie della mobilità romagnole ("A.M. s.r.l. consortile", "A.T.R« s.r.l. consortile" ed "Ambra s.r.l.") in un'unica "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile (mediante scissione parziale proporzionale delle prime due società a beneficio della terza, ai sensi de||l'articolo 2506 e seguenti c.c.) in seno all'assemblea della futura "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini- A.M. s.r.l. consortile" di futura celebrazione;

precisando che il voto favorevole è espressamente condizionato alla assunzione da parte della Assemblea dei soci di Agenzia Mobilità dell'impegno formale a regolamentare i futuri criteri di riparto dei contributi consortili di cui all'art. 9, c. 1 per P.M.R. s.r.l., sulla base dei costi attribuibili, sia per la gestione che per la manutenzione e l'ammortamento, ai servizi che siano effettivamente riconducibili al territorio comunale di riferimento. Mentre in ipotesi di locazione dell'asset relativo all'infrastruttura T.R.C. al soggetto gestore del servizio TPL, con imputazione dei relativi costi a A.M.R. Srl, condizionando la presente deliberazione a che il costo del relativo servizio sia tenuto distinto da quello del TPL ordinario e così imputato esclusivamente ai comuni che fruiscono del servizio TRC.

Morciano di Romagna, 28.01.15

Il Capogruppo consigliere

Corrado Bernabei



Comune di Morciano di Romagna	
Provincia di Rimini	
ARRIVO	Protocollo n. 0000967 del
	28/01/2015
Ricev. il 28/01/2015	Tit. 01 Cl. 08
Uff. : SIN SEG AMM	